

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE

Sentenza n. 17/2017/EL depositata in data 30/05/2017

RICORSO: annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della delibera della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana n. 280/2015/PRSP, depositata il 20 ottobre 2015, di non approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dall'Ente con deliberazione n. 43/2014.

RICORRENTE:

Comune di Taormina, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*

RESISTENTI:

Procuratore generale della Corte dei conti, al Procuratore regionale presso la Corte dei conti per la Regione siciliana, al Ministero dell'Interno, alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, alla Prefettura UTG di Messina e alla Regione siciliana.

QUESTIONE RISOLTA: le disposizioni sopravvenute sulla possibilità di rimodulazione o riformulazione di un nuovo piano di riequilibrio si riflettono sull'interesse dell'Ente ad impugnare la richiamata deliberazione della Sezione di controllo, oggetto della proposizione del ricorso oramai venuto meno, in quanto con l'approvazione del nuovo piano, il Comune manifesta la chiara e precisa volontà di sostituire il precedente piano, dovendo, così, ritenersi che quest'ultimo sia decaduto, comportando l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, relativo all'annullamento della delibera, con la quale è stato disposto il diniego dell'originario piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dallo stesso.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Con la presente decisione, l'organo giudicante ha avuto modo di puntualizzare che, nel caso in cui <<il Comune, in pendenza del giudizio, abbia approvato un nuovo piano (di riequilibrio), strutturato su basi contabili diverse rispetto al piano precedente>>, in sede di <<procedimento dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione – configurato come un giudizio in un unico grado di merito, non soggetto alle regole in tema di effetto devolutivo e di divieto di *nova* in appello – sono oggetto di valutazione anche le circostanze sopravvenute alla presentazione del ricorso, ma soltanto nei limiti di quanto dedotto>>.

Pertanto, applicando siffatto assunto alla fattispecie *de qua*, il Collegio ha affermato che tali circostanze sopravvenute non sono dallo stesso valutabili, in quanto <<l'esame della nuova procedura (ad oggi non conclusa) rientra nell'esclusiva competenza della Sezione di controllo...ciò in coerenza con la peculiare tutela ora cristallizzata nell'art. 11, comma 6, c.g.c., che consente la giustiziabilità delle posizioni soggettive eventualmente lese nell'esercizio delle funzioni di controllo, sicché la pienezza del sindacato giurisdizionale delle Sezioni riunite incontra il limite della previa pronuncia della Sezione regionale di controllo competente per territorio>>.

Tali considerazioni di principio conducono, da ultimo, a sostenere che <<con l'approvazione comunale del nuovo piano il Comune ha manifestato la chiara e precisa volontà di sostituire il precedente, dovendo, così, ritenersi che quest'ultimo sia decaduto>>, per cui l'ente locale <<non è più portatore di alcun interesse alla definizione del...giudizio>>, costituendo ciò <<il presupposto della pronuncia di estinzione per cessazione della materia del contendere>>.

ABSTRACT

Le Sezioni riunite in speciale composizione hanno dovuto affrontare, nella presente decisione, una singolare ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, *sub specie* del venir meno dell'interesse all'impugnazione, da parte del Comune, della deliberazione, emessa dalla Sezione regionale di controllo, di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Tale originario piano di riequilibrio era finalizzato al rientro da un'esposizione debitoria concernente, per la massima parte, debiti fuori bilancio, ascrivibili alla già precaria situazione contabile dell'ente comunale, caratterizzata da ulteriori criticità imputabili alla mancanza di efficaci misure correttive, all'inadeguatezza delle stime prognostiche sulla tenuta degli equilibri nel periodo di durata del piano ed alla insufficiente affidabilità dello sforzo di risanamento sul versante delle entrate e con riguardo alla revisione della spesa.

Nel quadro così delineato, si è poi innestato un ulteriore elemento di matrice normativa che ha comportato una vera e propria dinamicità dei parametri di riequilibrio, consistente nell'intervento di uno *ius superveniens*, dovuto all'entrata in vigore dell'art. 8, comma 6, del d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015, il quale, consentendo la fruizione delle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti fuori bilancio, ha portato l'ente comunale a richiedere un accurato approfondimento istruttorio, che si è dilazionato fino all'adozione del secondo piano di riequilibrio, avvenuta ai sensi dell'art. 1, comma 573 bis, l. n. 147/2013.

La difesa del Comune istante affermava, nonostante il differimento *sine die* della discussione del presente giudizio, che in capo all'ente locale rimaneva comunque immutato l'interesse ad una pronuncia sull'attuale ricorso inerente il precedente piano di riequilibrio.

In altri termini, il Comune ha sostenuto la tesi in forza della quale <<*residuerrebbe un interesse dell'Ente a una pronuncia di merito in caso di diniego del secondo piano, mentre "anche l'eventuale accoglimento del presente ricorso, nelle more della conclusione del procedimento del secondo piano di riequilibrio, avrebbe l'effetto di arrestare l'esame e comunque determinare l'eliminazione del secondo piano, redatto con le integrazioni e gli aggiornamenti della situazione finanziaria dell'Ente"*>>.

Siffatta richiesta è stata, però, *in toto* respinta dal Collegio giudicante, sul presupposto logico-giuridico che <<*il secondo piano, integralmente sostitutivo del primo, dovrà essere sottoposto all'esame della Sezione regionale e che le eventuali doglianze sulle nuove valutazioni della Corte territoriale potranno essere rivolte alle Sezioni riunite*>>.

Sulla base di tale ricostruzione sistematica, elaborata dalla Procura generale e sposata dalle Sezioni riunite, si è pervenuti al risultato che, essendo il piano di riequilibrio presentato nel 2016 integralmente sostitutivo di quello che ha dato origine al presente contenzioso e non essendo tale secondo piano ancora sottoposto al giudizio della Sezione di controllo territorialmente competente, non si ravvisa sussistere alcun interesse, in capo all'ente, alla definizione del suddetto giudizio, che ha ad oggetto la deliberazione di diniego di approvazione del piano precedente, per cui ciò costituisce il *prius* logico alla pronuncia di estinzione per cessazione della materia del contendere.